

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/80 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1980****recante applicazione, all'inizio della campagna 1980/1981, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che si è deciso di sostenere la produzione del frumento tenero di buona qualità panificabile al livello del prezzo di riferimento; che è altresì necessario disporre che i prezzi di mercato del frumento tenero panificabile vengano sostenuti, all'occorrenza, rispetto al prezzo di riferimento suddetto;

considerando che l'esiguità del divario previsto tra il prezzo di riferimento e il prezzo indicativo del granturco dà adito a preoccupazioni circa la stabilità del mercato all'inizio della campagna; che è pertanto opportuno, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, disporre misure particolari d'intervento sotto forma di acquisto, al prezzo di riferimento, dei quantitativi di frumento tenero panificabile che verranno offerti agli organismi d'intervento all'inizio della campagna di commercializzazione 1980/1981; che è opportuno che detto acquisto sia effettuato alle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le regole generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾;

considerando che, per i motivi sopra menzionati, all'inizio della campagna di commercializzazione 1980/1981 rischiano di verificarsi le condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1803/78⁽⁵⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di tutti gli Stati membri acquistano al prezzo di riferimento e conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77 i quantitativi di frumento tenero panificabile che vengono loro offerti nei mesi di agosto, settembre e ottobre della campagna di commercializzazione 1980/1981.

La consegna delle quantità offerte deve aver luogo non oltre il 30 novembre 1980. Tale acquisto è effettuato in tutti i centri d'intervento validi per il frumento tenero, alle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

Nel caso in cui la consegna abbia luogo nel mese di novembre 1980, il prezzo da pagare è quello del mese di ottobre 1980.

Articolo 2

Gli organismi di intervento adottano, secondo le necessità, procedure e condizioni complementari a loro carico, compatibilmente con le disposizioni del presente regolamento, al fine di tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro in cui si trattano.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con decorrenza dal 1° agosto 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 62.